



Comune di Capo d'Orlando (Città Metropolitana di Messina)

VISTO l'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che istituisce il Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

VISTA la legge di conversione, con modificazioni, 28 ottobre 2013, n. 124;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 253 del 7 ottobre 2015 di modifica ed integrazione alle Linee Guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013, n. 124 approvate dalla Giunta di governo con deliberazione n. 371 del 17 dicembre 2014;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 3286 del 21 dicembre 2016 di ripartizione Fondo Ministeriale anno 2016;

RICHIAMATO l'avviso n. 1473 del 11/01/2017 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

VISTA la det.dir. n. 240 del 02/03/2017;

SI RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione della domanda per ottenere i contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli di cui alle procedure di sfratti emessi nell'anno 2016 (anno solare antecedente la richiesta).

***Art. 1. CRITERIO DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE.**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

***Art. 2. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

Destinatari dei contributi sono i proprietari degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:

- Inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

***Art. 3. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI.**

Possono fare istanza i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nel comune di Capo d'Orlando e non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- b) avere cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare

attività anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Avere inoltre la residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o da cinque anni nella Regione siciliana.

- c) avere reddito I.S.E. non superiore ad € 18.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore ad € 7.000,00. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione per il canone di locazione.
- d) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, di risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno ed essere destinatario di un atto di intimazione per sfratto moroso, con citazione per la convalida ricadente nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno solare antecedente la richiesta possono presentare una sola domanda.

*Art. 4. CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettante;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

*Art. 5. NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano o sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

*Art. 6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle istanze, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti richiesti e redige una graduatoria provvisoria in base ai seguenti **criteri di priorità**:

- *sfratto convalidato: p. 1*
- *sfratto convalidato con atto di precetto: p. 2*
- *sfratto convalidato con significazione: p. 3*
- *nuclei familiari con uno o più figli minori: p. 2*
- *nuclei familiari composti da uno o più anziani di età superiore a 70 anni: p. 2*
- *nuclei familiari in cui siano presenti portatori di handicap o soggetti con invalidità documentata superiore al 74%: p. 3*
- *nuclei familiari in carico ai servizi sociali o alle ASP al momento della pubblicazione del bando: p. 3*
- *In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari con il maggior numero di minori e/o altri familiari con handicap accertato ai sensi della legge 104/1992 o soggetti con invalidità documentata superiore al 74%;*
- *In caso di ulteriore parità avranno la precedenza i richiedenti di età più giovane.*

Condizione economica del n.f. ISEE (Euro) PUNTEGGI

0,00	30
Fino a 2.000,00	25
Fino a 3.000,00	20
Fino a 4.000,00	15
Fino a 5.000,00	10
Fino a 6.000,00	5
Fino a 7.000,00	0

*ART. 7. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

La graduatoria generale e' approvata dal Responsabile Area ed e' pubblicata all'albo pretorio del Comune. Il comune trasmetterà all'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e dei Trasporti le graduatorie definitive degli aventi diritto, previa comunicazione alla Prefettura territorialmente competente degli elenchi dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per la graduazione programmata della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento di sfratto. L'erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale. Non si potrà procedere all'assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, qualora i beneficiari ricevano per gli stessi fini, contributi provenienti da programmi di intervento simili.

***ART. 8. ENTITA' DEL CONTRIBUTO.**

L'importo del contributo viene concesso nella misura massima di sei mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 3.000,00. Lo stesso sarà ripartito fra i soggetti ammessi, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza della dotazione organica assegnata dalla Regione Sicilia ed ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 6.517,93

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 6.000,00.

***ART. 9. SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI.**

Sono esclusi dalla partecipazione all'assegnazione dei contributi i nuclei familiari conduttori:

1. di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliare con superficie utile netta intera superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
2. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel Libero Consorzio Comunale o Città Metropolitana di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
3. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica locata secondo la normativa regionale;
4. che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Il contributo per la "morosità incolpevole" verrà erogato direttamente al proprietario dell'immobile locato previa dichiarazione:

- 1) del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- 2) di stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- 3) di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- 4) dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

***Art. 10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE.**

Giuste linee guida regionali, fermo restando i requisiti di cui all'art. 1, viene emanato un **bando aperto** valido per tutto l'anno 2017.

Il primo termine per la presentazione delle domande viene fissato entro il **31/05/2017**, presso l'Ufficio Protocollo del comune.

Le domande per il contributo morosi incolpevoli potranno essere presentate anche successivamente alla scadenza sopra stabilita e comunque non oltre il **31/12/2017**.

Le stesse dovranno essere corredate da:

- a) copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.
- b) copia della ricevuta dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2015 (anno solare antecedente la richiesta).
- c) documento comprovante lo stato di inquilino moroso incolpevole.
- d) fotocopia certificazioni necessarie a documentare eventuali situazioni di invalidità (percentuale non inferiore al 74% o handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 05/02/92, n. 104).
- e) **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con relativo modello ISEE** secondo i nuovi criteri vigenti dal 01/01/2015 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - D.M. 7 novembre 2014 - circolare INPS n. 171 del 18/12/2014) (completa in tutte le sue parti, dichiarazione ed attestazione) in cui si autocertifichi l'ammontare dei redditi dell'intero nucleo familiare da

assumere a riferimento riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (quindi dati reddituali relativi all'anno 2015).

- f) documentazione comprovante una o più situazioni tra quelle relative alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale di cui all'art. 1 del presente bando.
- g) autocertificazione stato di famiglia.
- h) certificato storico di residenza (cittadini extracomunitari).
- i) fotocopia del documento d'identità valido.
- j) Copia permesso di soggiorno per gli extracomunitari.
- k) Documentazione attestante la condizione di presa in carico da parte del competente ASP per l'attuazione di progetti assistenziali individuali.
- l) Dichiarazione di impegno del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto e/o per la stipula di un nuovo contratto e a non attivare la procedura di rilascio dell'immobile.

La presentazione della domanda debitamente compilata e dei documenti sopracitati e' obbligatoria - pena l'inammissibilita' insanabile della stessa.

La domanda deve essere prodotta unicamente sui modelli appositamente predisposti dal comune che possono essere ritirati presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in c/da Muscale-Palazzo Satellite, URP via V.Emanuele o scaricabili dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it .

Responsabile del procedimento signora Rigoli Giuseppina tel. 0941/915350/352.

Capo d'Orlando 03/03/2017

IL RESPONSABILE UFFICIO
F.to (Sig.ra Giuseppina Rigoli)

IL RESPONSABILE AREA
F.to (D.ssa Concettina Ventimiglia)

IL SINDACO
F.to (Dott. Francesco Ingrilli)